



Il Ministro dell'Interno

K10138077

VISTA la domanda presentata in data 10/05/2007, con la quale lo straniero di origine marocchina Sig. Abdelaziz NACIRI, nato a Beni Mellal (Marocco) il 23/08/1968, residente ad Antrodoco (RI) Via San Terenziano n. 41, ha chiesto la cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera f), della legge 5 febbraio 1992, n. 91;

VISTE le risultanze dell'istruttoria dalle quali sono emerse, a carico del richiedente, le seguenti vicende giudiziarie:

- Sentenza n. 97/10 del Gup del Tribunale di Rieti in data 27/05/2010 per il reato di cui agli artt. 572,582 c.p.;
- Sentenza ex art. 444,445 del Tribunale di Terni in data 1998 per i reati di cui agli artt. 468,477,482,495 c.p.;

VISTO il parere contrario trasmesso dalla Questura e Prefettura di Rieti;

VISTO, tra l'altro, che il richiedente ha ommesso di dichiarare le suddette condanne nella domanda di cittadinanza, incorrendo pertanto in una nuova violazione del codice penale;

VISTA la ministeriale in data 01/09/2014, con la quale, ai sensi dell'articolo 10 bis della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, è stato comunicato allo straniero il preavviso del diniego;

CONSIDERATO che il richiedente non ha inviato osservazioni al riguardo;

CONSIDERATO che il comportamento tenuto dal richiedente per i reati commessi è comunque indice di inaffidabilità e di una non compiuta integrazione nella comunità nazionale, desumibile anche dal rispetto delle norme penali e di civile convivenza;

RITENUTO che l'ordinamento italiano impedisce ogni forma di coercizione e di violenza, dentro e fuori la famiglia, e che il comportamento tenuto dal richiedente, palesemente contrario ai principi e ai valori che tutelano la dignità della persona in tutte le manifestazioni e in ogni momento della vita associativa, induce a formulare un giudizio negativo sul livello di integrazione raggiunto;

CONSIDERATO che la concessione della cittadinanza italiana, richiesta ai sensi dell'art.9 della citata legge 91/92, comporta l'esercizio di un potere altamente discrezionale da parte dell'Amministrazione che è tenuta ad accertare la coincidenza tra l'interesse pubblico da tutelare e quello vantato dal richiedente, mediante una valutazione complessiva dell'impatto che avrebbe sull'ordinamento l'attribuzione dello status civitatis ed evitando che dalla concessione possa derivare danno o nocumento all'ordinamento nazionale;

RITENUTO, per quanto precede, che non si ravvisa la coincidenza tra interesse pubblico e interesse del richiedente alla concessione della cittadinanza italiana;

DECRETA

La domanda del Sig. Abdelaziz NACIRI, nato a Beni Mellal (Marocco) il 23/08/1968, è respinta per i motivi esposti nelle premesse.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso al TAR ovvero ricorso al Presidente della Repubblica rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica.

Il Prefetto della Provincia di Rieti è incaricato della notifica del presente provvedimento al richiedente.

Roma, 16 FEB. 2015

PER IL MINISTRO
IL SOTTOSGREGARIO DI STATO
MANZIONE

Prot. 5719
del 01.06.2014